

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto ministeriale 22 ottobre 2018

Riduzione nella misura del 15,24 % per l'anno 2019, dell'importo dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui ai provvedimenti attuativi dell'articolo 1, comma 128, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). La misura della riduzione per il 2019, è stata adottata sulla base della determinazione INAIL n. 356 dell'8 agosto 2018.

Preambolo

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 recante "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";

VISTO il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000 recante "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione";

VISTO l'art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" che ha stabilito, con effetto dal 1° gennaio 2014 la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2014, che in attuazione del citato art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha approvato i criteri e le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fissando per l'anno 2014 la riduzione nella misura del 14,17%;

VISTO l'art. 2 del citato decreto del 22 aprile 2014 secondo cui nelle more della revisione tariffaria prevista dall'art. 1, comma 128 della legge 147 del 2013, i criteri e le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione di cui all'articolo 1 si applicano per il triennio 2014-2016 e possono essere modificati, su proposta dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO l'art. 3, comma 2, del citato decreto del 22 aprile 2014 che, al fine di semplificare le procedure e rimanendo fermi i criteri e le modalità applicative della riduzione di cui ai precedenti artt. 1 e 2 del decreto

medesimo, ha stabilito che "per i successivi anni 2015 e 2016 la percentuale di riduzione dei premi e contributi è aggiornata, in applicazione dei criteri di cui all'art. 1, con determina del Presidente dell'Inail sulla base delle elaborazioni della Consulenza Statistico Attuariale dell'Istituto, comunicata entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione tramite decreto direttoriale da emanarsi entro la fine dell'anno precedente quello di riferimento";

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ed in particolare l'articolo 7, comma 8, che ha devoluto al Presidente le competenze già attribuite al Consiglio di amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2016 con il quale è stato confermato Presidente dell'INAIL il prof. Massimo De Felice;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 novembre 2016 di approvazione della determinazione del Presidente dell'INAIL n. 307 dell'8 agosto 2016 concernente la riduzione, nella misura del 16,48% per l'anno 2017, dell'importo dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui ai provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) e la fissazione degli indici di Gravità medi da applicare nel triennio 2017-2019;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2017 di approvazione della determinazione del Presidente INAIL n. 388 del 24 ottobre 2017, concernente la riduzione, nella misura del 15,81% per l'anno 2018, dell'importo dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui ai provvedimenti attuativi del citato art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147;

VISTA la determinazione del Presidente dell'INAIL n. 356 dell'8 agosto 2018 recante "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2019", con la quale l'Istituto ha ravvisato la necessità di procedere, nelle more della revisione tariffaria prevista dal citato art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e in corso di predisposizione, all'aggiornamento della percentuale di riduzione dei premi e contributi da applicare per l'anno 2019, nella misura del 15,24%, in relazione alle risorse previste per l'anno di riferimento, pari a 1.200 milioni di euro, ed alla stima dei premi e contributi che si prevede di accertare per la medesima annualità;

VISTE la relazione del Direttore Generale INAIL del 7 agosto 2018 e la nota tecnica della Consulenza Statistico Attuariale dell'INAIL, allegate alla predetta determinazione n. 356 dell'8 agosto 2018, e, in particolare, la percentuale di riduzione dei premi e contributi assicurativi da applicare per l'anno 2019, in relazione alle risorse disponibili e alla stima dei premi e contributi che si prevede di accertare per la stessa annualità, nonché la relazione tecnica della Direzione centrale programmazione bilancio e controllo INAIL relativa alla verifica di sostenibilità economico-finanziaria per l'anno 2019 di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013;

CONSIDERATO che nella citata determinazione presidenziale n. 356 dell'8 agosto 2018 l'INAIL non ha ritenuto sussistenti, allo stato, motivazioni di ordine tecnico per la modifica dei criteri e delle modalità di applicazione e di calcolo della riduzione, già fissati con il citato DM del 22 aprile 2014 ed ha, altresì, disposto che in caso di approvazione, con decorrenza 1 gennaio 2019, dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi delle gestioni assicurative, la riduzione per il predetto anno sarà applicata ai soli settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato;

VISTA la nota prot. n. 203016 del 10 settembre 2018, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze RGS-IGESPES ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sulla citata determinazione presidenziale n. 356/2018;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 128, della citata legge 27 dicembre 2013 n. 147 prevede che la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, è stabilita nel limite complessivo di un importo pari a 1000 milioni di euro per l'anno 2014, 1100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 [...] e che, in considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;

CONSIDERATO che nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è iscritto il capitolo 4336 - Missione 25 "Politiche previdenziali" - Programma 25.3 "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali" - Azione 7 "Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione", denominato "Rimborsi e contributi da erogare all'INAIL", il cui piano gestionale 06 reca la seguente declaratoria: "Somme da versare all'INAIL a titolo di contributo dello Stato a fronte della riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";

DECRETA

Articolo 1

Riduzione dei premi e contributi per l'anno 2019

1. E' approvata la determinazione del Presidente dell'INAIL n. 356 dell'8 agosto 2018, concernente la riduzione, nella misura del 15,24% per l'anno 2019, dell'importo dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui ai provvedimenti attuativi dell'art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).

Articolo 2

Trasferimento risorse

1. Le risorse relative alla riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al citato art. 1, comma 128, legge 27 dicembre 2013 n. 147 vengono trasferite all'INAIL a valere sul capitolo 4336 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Missione 25 "Politiche previdenziali" - Programma 25.3 "Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali" - Azione 7 "Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione", denominato "Rimborsi e contributi da erogare all'INAIL", il cui piano gestionale 06 reca la seguente declaratoria: "Somme da versare all'INAIL a titolo di contributo dello Stato a fronte della riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali www.lavoro.gov.it nella sezione Pubblicità legale.